

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

160° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

4 ^a - Difesa	<i>Pag.</i>	7
6 ^a - Finanze e tesoro	»	11
10 ^a - Industria	»	12
12 ^a - Igiene e sanità	»	15

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i>	3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9 ^a (Agricoltura)	»	5

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	16
--	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	17
-------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI RIUNITE**2ª (Giustizia)**

e

6ª (Finanze e tesoro)**GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980***Presidenza del Presidente della 6ª Comm.ne*
SEGNANA

Intervengono il Ministro del tesoro Pandolfi e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Venanzetti e per la grazia e la giustizia Spinelli.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente sottolinea l'importanza della materia trattata dai tre disegni di legge nn. 789, 899, 976, per i quali si richiede pertanto un impegno doveroso. In tal senso prospetta l'esigenza che le Commissioni congiunte tornino a riunirsi immediatamente alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Convengono le Commissioni.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, per la definizione giuridica della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito » (789), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« Misure urgenti in materia di disciplina dell'attività bancaria e delle imprese esercitate da enti pubblici » (899), d'iniziativa del senatore Visentini

« Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 e norme interpretative ed integrative in materia di attività creditizia » (976)

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore Coco, il quale, nel sottolineare come

nella sua esposizione odierna si limiterà a considerazioni di carattere generale, osserva preliminarmente che la materia affrontata dai tre disegni di legge si articola essenzialmente su tre punti: la delega al Governo per l'adeguamento della normativa attualmente vigente nel settore del credito ai principi contenuti nella direttiva comunitaria n. 77/80; il problema del trattamento penale dei dirigenti e funzionari delle banche, in particolare per quanto attiene ai diversi effetti che al riguardo si fanno discendere dall'attribuzione ad esse, a livello formale, della qualifica di pubbliche o private; il tema, infine, affrontato dal disegno di legge del senatore Visentini, concernente la *vexata quaestio* dell'interpretazione dell'articolo 10 della legge bancaria in riferimento all'obbligo incombente o meno sul Governatore della Banca d'Italia di fare rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui abbia notizia nella sua attività ispettiva.

Per quanto riguarda il primo punto, il relatore afferma che la sostanza dei principi contenuti nella direttiva comunitaria è da rinvenire nel riconoscimento del carattere di impresa all'attività creditizia — secondo d'altronde quanto riconosciuto dallo stesso codice civile. Correttamente quindi il disegno di legge governativo prevede che l'attività in questione sia non più soggetta a concessione — strumento con cui in via di principio l'amministrazione consente nell'ambito di un potere discrezionale che un soggetto eserciti un'attività che rientra nella sfera dell'amministrazione medesima — ma ad autorizzazione; strumento con cui si accertano i requisiti obiettivamente fissati che consentono a qualsiasi soggetto di svolgere una determinata attività: e non a caso nel disegno di legge governativo si prevede la necessità di motivare il diniego di autorizzazione e l'impugnabilità di questo o dell'eventuale silenzio-rifiuto.

Passando al secondo punto, il senatore Coco rileva come da parte della magistra-

tura si sia delineata la tendenza ad applicare anche ai dipendenti degli istituti di credito pubblici le norme relative ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; tendenza che determina gravi preoccupazioni anche in relazione all'estrema indeterminatezza di alcune di queste fattispecie criminose — soprattutto il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti di ufficio e l'abuso innominato — che andrebbero in ogni caso riformulate. Proprio muovendo da tali preoccupazioni, nei disegni di legge in esame si è operata, seguendo d'altronde anche i suggerimenti della dottrina, una distinzione tra l'esercizio dell'attività creditizia, che, in quanto di natura imprenditoriale, non può non essere assoggettata alle norme concernenti l'attività dei privati, e l'attività di organizzazione dell'ente, che, nel caso di soggetti pubblici, dovrà essere assoggettata al diritto pubblico.

Si tratta, ad avviso del relatore, di una impostazione corretta, anche se non sono superati con essa tutti i problemi esistenti, che discendono dalla necessità di una adeguata tutela del credito e dei risparmiato-

ri. Al riguardo l'oratore ricorda ad esempio l'esigenza, ampiamente avvertita, di introdurre specifiche sanzioni per gli amministratori degli enti pubblici decotti, sottratti, a differenza di quanto avviene per i privati, alle conseguenze delle procedure fallimentari.

Sul terzo punto, infine, l'oratore tiene a sottolineare come in ogni caso si debba essere grati al senatore Visentini di aver sollevato esplicitamente il problema dell'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria incombente sul Governatore della Banca d'Italia; a suo avviso, tuttavia, la soluzione proposta — con cui si esonera il Governatore da tale obbligo — risulterebbe troppo drastica, mentre forse si potrebbe prevedere un obbligo di rapporto limitato a quei reati rientranti nell'ambito della funzione di vigilanza svolta dal Governatore. In tal caso andrebbe poi evidentemente fissato il termine entro cui quest'ultimo dovrebbe presentare il rapporto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

e

9ª (Agricoltura)

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente

TANGA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Giglia.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » (979), d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (214), d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri

« Disciplina nei territori montani dei sovracanonici idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (846), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 979; assorbimento dei disegni di legge nn. 214 e 846)

Si prosegue nella discussione congiunta dei disegni di legge sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente Tanga fa presente che i lavori delle Commissioni riunite dovranno tener conto delle votazioni previste in Assemblea nel corso della mattinata. Invita quindi i relatori a pronunciarsi in ordine alle questioni, sorte nel corso del dibattito, circa la formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 979.

Il relatore per l'8ª Commissione Fontanari, dopo aver fatto presente che il testo dell'articolo 5 è stato elaborato dalla Camera dei deputati con l'intesa di tutte le forze politiche, osserva che i consorzi dei bacini imbriferi hanno anche la possibilità di autosciogliersi; questo fatto limita notevolmente l'applicazione dell'articolo 5 e dovrebbe quindi indurre le Commissioni a mantenere il testo della Camera.

Il relatore per la 9ª Commissione Salvatera, dopo aver richiamato le perplessità emerse nel corso della discussione intorno all'articolo 5, prospetta l'opportunità di estendere a tutto il territorio nazionale la disciplina, prevista per le province autonome di Trento e Bolzano, in base alla quale lo scioglimento dei consorzi per i bacini imbriferi è subordinato al consenso della maggioranza dei comuni consorziati.

Il senatore Tonutti, rilevato che anche a causa dei concomitanti impegni in Assemblea non è possibile approfondire ulteriormente gli aspetti relativi all'articolo 5, propone di rinviare il seguito della discussione alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive.

Il senatore Ottaviani manifesta l'avviso contrario del Gruppo comunista alla proposta di rinvio e sollecita il mantenimento del testo approvato dalla Camera, rilevando inoltre che i problemi relativi all'articolo 5 potranno essere adeguatamente affrontati in sede di riforma dell'ordinamento degli enti locali.

Dopo interventi del senatore Masciadri, che invita il Gruppo della Democrazia cristiana a precisare la sua posizione sul merito del provvedimento, del senatore Tonutti e del senatore Degola, che si associa alla proposta di rinvio, prende la parola il senatore Fassino il quale, concordando con la proposta di rinvio e dopo aver osservato che la formulazione dell'articolo 5 da adito

a forti dubbi sotto il profilo della costituzionalità, ne propone la soppressione.

Il senatore Brugger afferma che è urgente definire l'iter del disegno di legge n. 979, soprattutto per consentire agli enti locali di ottenere la rivalutazione dei sovracanonici. Sarebbe perciò preferibile approvare il predetto disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento valutando poi la possibilità di un ulteriore intervento legislativo per una più precisa disciplina dei problemi posti dall'articolo 5.

Il senatore Melandri, nel confermare le perplessità del Gruppo della Democrazia cristiana in ordine alla formulazione dell'articolo 5, afferma che le Commissioni dovrebbero valutare l'ipotesi di emendamenti che introducano, ad esempio, il criterio del consenso della maggioranza dei comuni per lo scioglimento dei consorzi per i bacini imbriferi, rinviando la soluzione definitiva della questione alla sede più idonea rappresentata dal disegno di legge di riordino delle autonomie locali.

Dopo interventi del sottosegretario Giglia, che condivide l'opportunità di un rinvio, e del senatore Brugger, prende la parola il senatore Ottaviani il quale si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 5.

Il senatore Tonutti, nel prendere atto della tendenza a sopprimere l'articolo 5, non insiste sulla proposta di rinvio.

Il senatore Del Ponte presente quindi il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite 8^a e 9^a del Senato,

constatato che alla Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge n. 979, è stato rinviato l'esame del problema relativo all'imposizione dei sovracanonici nei confronti degli impianti idro-elettrici di accumulo per pompaggio,

impegnano il Governo a riesaminare la questione entro breve tempo al fine di prevedere una precisa normativa che regolamenti le predette concessioni ».

(0/979/1/8^a - 9^a) DEL PONTE, FASSINO, MASCADRI, OTTAVIANI

L'ordine del giorno, sul quale si esprimono in senso favorevole i relatori, è accolto, a nome del Governo, dal sottosegretario Giglia.

Le Commissioni, assumendo come testo base il disegno di legge n. 979, passano quindi all'esame dell'articolato.

Sono approvati nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati gli articoli da 1 a 4. All'articolo 5 i senatori Tonutti e Fassino presentano un emendamento soppressivo; viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che non è approvato.

È poi approvato l'articolo 6 senza modifiche.

Infine le Commissioni approvano nel complesso il disegno di legge n. 979 nel quale sono assorbiti i disegni di legge nn. 214 e 846.

La seduta termina alle ore 9,50.

DIFESA (4^e)

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente
LEPRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ciccardini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali
(Parere al Ministro della difesa)

La Commissione esamina la richiesta di parere trasmessa dal Ministro della difesa a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la nomina del generale di corpo d'armata in ausiliaria Alberto Li Gobbi a presidente della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali ».

La discussione è introdotta dal senatore De Zan il quale propone di esprimere un motivato parere favorevole alla nomina del generale Alberto Li Gobbi.

Prendono quindi la parola i senatori Margotto, Pasti, Oriana, Signori, Tolomelli, Corallo e Parrino. Motivano voto contrario i senatori Pasti e Margotto (quest'ultimo a nome dei senatori comunisti). Dichiara invece che si asterrà dalla votazione il senatore Parrino.

La proposta del relatore De Zan è accolta — con 10 voti a favore, 6 contrari e due astensioni — con votazione a scrutinio segreto cui partecipano i senatori Amadeo, Corallo, Della Porta, De Zan, Di Nicola, Fallucchi, Gatti, Genovese, Giust, Iannarone, Lepre, Margotto, Oriana, Pasti, Pinna, Parrino (in sostituzione del senatore Schietroma), Signori e Tolomelli.

Nomina de Vice presidente dell'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia
(Parere al Ministro della difesa)

Si esamina la richiesta di parere trasmessa dal Ministro della difesa a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus) Camillo Cuzzi a Vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Dopo una breve illustrazione del relatore De Zan, che propone di esprimere parere favorevole, la Commissione accoglie all'unanimità la proposta del relatore con votazione a scrutinio segreto cui partecipano i senatori Amadeo, Corallo, Della Porta, De Zan, Di Nicola, Fallucchi, Gatti, Genovese, Giust, Iannarone, Lepre, Margotto, Oriana, Parrino (in sostituzione del senatore Schietrona), Pasti, Pinna, Rosi (in sostituzione del senatore Cerami), Signori e Tolomelli.

I lavori sono quindi sospesi per consentire ai commissari di partecipare alla discussione in corso in Assemblea.

La seduta è sospesa alle ore 10,10 e viene ripresa alle ore 10,55.

SUL CONTRIBUTO OFFERTO DA REPARTI DELLE FORZE ARMATE IN OCCASIONE DEL DISASTRO DI BOLOGNA

Il senatore Tolomelli esprime vivo apprezzamento e gratitudine per il generoso contributo che le Forze armate hanno dato, insieme ai vigili del fuoco e alle forze di polizia, in occasione del disastro che ha colpito sabato scorso la città di Bologna, concorrendo a salvare vite umane e a ripristinare i servizi. L'opera impegnata e generosa soprattutto dei giovani militari di leva conforta, a suo parere, le scelte fatte dal Parlamento con la legge sui principi della disciplina militare, la quale addita fra i compiti delle Forze armate anche quelli del soccorso in caso di calamità.

Il senatore Giust, si associa a nome dei senatori democristiani, all'apprezzamento

espresso dal senatore Tolomelli per il valido intervento dei reparti militari che ha ripetuto quanto generosamente era già stato fatto in occasione del terremoto nel Friuli. Chiede che il rappresentante del Governo si faccia carico di far pervenire ai reparti stessi l'espressione della riconoscenza dei commissari.

Il sottosegretario CiCARDINI dichiara, anche a nome del ministro Lagorio, che si farà carico di esternare ai militari l'elogio e il ringraziamento che sono stati espressi.

Il Presidente osserva infine che l'apprezzamento e il ringraziamento vengono da tutta la Commissione difesa per una magnifica prova che ha trovato pronti i militari dei reparti che sono stati impiegati nell'opera di soccorso alla stazione di Bologna.

IN SEDE REDIGENTE

« Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1053), risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa del Governo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Perrone ed altri; Stegagnini ed altri; Trantino ed altri; Costamagna e Federico; Bandiera; Costamagna; Accame ed altri; Tassone; Stegagnini ed altri; Gargano; Bandiera; Bandiera; Stegagnini ed altri; Gargano; Stegagnini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore senatore Oriana, illustra ampiamente il provvedimento. Rileva che esso va inteso come premessa indispensabile della nuova legge d'avanzamento degli ufficiali mirando a porre ordine, in una visione peraltro a breve termine, nella situazione delle carriere che è aggravata (specie per l'Esercito) da una eccessiva ed ingiustificata proliferazione di ruoli.

Il relatore osserva sinteticamente al riguardo che gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — pur seguendo uno stesso *iter* formativo (Accademia, Scuola di applicazione, Corso di Stato maggiore) ed occupando la maggioranza degli incarichi a prescindere dall'Arma di appartenenza — sono iscritti in quattro diversi ruoli; gli ufficiali ingegneri

dell'Esercito invece — spesso in possesso di identico diploma di laurea ed assolvendo incarichi sostanzialmente eguali — sono iscritti in sei diversi ruoli, alcuni dei quali hanno una consistenza organica di poche unità.

Il relatore Oriana sottolinea che la suddetta ripartizione comporta progressioni di carriera diverse per personale in possesso di uguali titoli e che ricopre eguali incarichi e pone problemi d'impiego, non consentendo una economica gestione del personale ed un tempestivo adeguamento della disponibilità di ufficiali di una determinata « specialità » alle mutevoli esigenze ordinarie della Forza Armata. A ciò si aggiunge, prosegue l'oratore, l'esigenza di tutte le Forze armate di dare definitiva sistemazione giuridica agli ufficiali di complemento comunque trattenuti in servizio e di equilibrare la situazione d'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali con quella dei pari grado dei ruoli normali e di complemento. Per l'Esercito si pone infine il problema di risolvere l'annosa questione degli ufficiali dei ruoli normali delle varie armi (circa seicento unità), che sono stati esclusi sia dalla frequenza dei corsi per l'addestramento alle funzioni di ufficiale superiore sia dai corsi obbligatori di Stato Maggiore.

Il relatore passa quindi a valutare il provvedimento le cui norme hanno validità limitata nel tempo (alcune sino al 1982, le altre variamente sino al 1983, 1984 e 1985) in quanto dovranno essere seguite, a breve termine, dalla legge che disciplinerà permanentemente l'avanzamento di tutti gli ufficiali.

L'iniziativa interessa quasi 34.000 ufficiali delle tre Forze armate, dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello, regolandone l'avanzamento secondo accettabili parametri. Per gli ufficiali dei ruoli normali (provenienti dall'Accademia e dai giovani laureati) si prevedono la promozione a maggiore al quindicesimo anno di servizio (più due anni di Accademia) e la promozione a tenente colonnello dopo il diciannovesimo anno di servizio o quattro anni di grado da maggiore; ed infine la valutazione per la promozione a scelta a colonnello dopo ven-

tisei anni di servizio. Resta ferma comunque l'applicazione delle norme vigenti se più favorevoli (soprattutto per quanto concerne i piloti dell'Aeronautica).

Per gli ufficiali dei ruoli speciali si prevede la promozione a maggiore e a tenente colonnello dopo, rispettivamente, diciotto anni e ventidue anni di servizio da ufficiale, complemento compreso; dette permanenze possono essere ridotte di un massimo di due anni per gli ufficiali che abbiano effettuato almeno otto anni di servizio da sottufficiale. Se più favorevole la promozione a maggiore avviene dopo nove anni di grado da capitano e, a tenente colonnello, dopo quattro anni di grado da maggiore.

Per gli ufficiali dei ruoli di complemento trattenuti in servizio si prevedono invece l'avanzamento svincolato dalle esigenze di mobilitazione e dalla progressione di carriera del servizio permanente, nonché la promozione a maggiore dopo venti anni di servizio da ufficiale (diciotto nei ruoli per cui è richiesto il diploma di laurea) e a tenente colonnello dopo cinque anni di grado da maggiore.

Il relatore Orsiana rileva quindi che i predetti parametri si applicano a partire dal 1980, per i ruoli normali (poiché gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi dell'Esercito non sono stati ancora valutati per detto anno) e dal 1981, per i ruoli speciali e per gli ufficiali di complemento trattenuti. Ciò in quanto si devono operare per tutte e tre le Forze armate, delle ricostruzioni di carriera, a premessa delle valutazioni, per gli ufficiali dei ruoli speciali provenienti dai sottufficiali (riconoscimento di un anno di servizio ogni quattro anni trascorsi da sottufficiali con un recupero massimo di due anni). Inoltre i capitani di complemento sono stati già valutati per il 1980 secondo le norme vigenti (per l'Esercito valutazione da parte dei superiori gerarchici e non da parte della Commissione d'avanzamento).

Il relatore si sofferma quindi sull'articolazione del provvedimento che presenta cinque parti distinte. La prima concerne l'unificazione dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (articoli da 1 a 8). Si consente l'allineamento delle

carriere e si evita ogni sperequazione per il futuro, semplificandosi e riordinandosi le norme d'avanzamento. La seconda parte comprende provvedimenti a favore degli ufficiali dei ruoli normali esclusi dai corsi AFUS e dai corsi di Stato Maggiore (articoli da 9 a 12). Si consente a tali ufficiali, a domanda, di essere ammessi ai corsi di Stato Maggiore e di avere riconosciuta l'equiparazione tra un corso informativo frequentato e quello AFUS.

Una terza parte propone l'unificazione nel Corpo tecnico dei sei attuali servizi tecnici — articoli da 13 a 23 — agli stessi fini dell'unificazione dei ruoli normali delle varie armi. Gli articoli successivi sono intesi a realizzare un allineamento nell'avanzamento dei tenenti di vascello della Marina (articolo 24) e dei capitani dell'Aeronautica (articolo 25) e ad eliminare (articolo 26) alcuni inconvenienti che si verificano in caso di rinnovo del giudizio di avanzamento.

Una quarta parte del disegno di legge, concerne l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali (articoli da 27 a 34), ponendo ordine nell'avanzamento degli ufficiali di detti ruoli in cui è presente personale proveniente dagli ufficiali di complemento, dai sottufficiali e dai ruoli normali.

Il provvedimento disciplina infine l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti in servizio negli articoli da 34 a 47. A tal fine esso regola tutta la complessa problematica e detta le norme di stato e di avanzamento per il personale, iscrivendolo in ruoli ad esaurimento.

Consente inoltre alle Forze Armate di soddisfare le esigenze di inquadramento delle minori unità prevedendo l'ammissione ad una ferma biennale di una ridotta aliquota di ufficiali di complemento (articoli da 37 a 41). A tale personale sono assegnate — al termine della ferma biennale — riserve di posti per l'ammissione nei ruoli speciali (80 per cento) e nella carriera direttiva e di concetto degli impiegati civili dello Stato (5 per cento per la Difesa; 2 per cento per le altre Amministrazioni) e sono attribuiti premi consistenti di congedamento (15 per cento dello stipendio annuale per ogni semestre di servizio).

Avviandosi alla conclusione il relatore esprime l'avviso che il complesso delle misure contenute nel disegno di legge rappresenti un notevole passo avanti nella unificazione dello stato giuridico dei vari corpi ed armi delle Forze armate, con il merito di soluzioni che escludono diversità di trattamento e la sopravvalutazione di situazioni particolari. In definitiva la meccanica delle misure proposte si sviluppa in spazi ristretti con l'intendimento di concedere il massimo del concedibile ad ogni gruppo di ufficiali, evitando ingiusti scavalcamenti ed incastri forzati.

L'oratore conclude richiamando quindi l'urgenza dell'approvazione del provvedimento per rendere possibile l'applicazione tempestiva di misure il cui rinvio nel tempo verrebbe a vanificarne l'efficacia.

Il presidente Lepre dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore Giust il quale esprime il più ampio apprezzamento per la relazione esauriente del senatore Oriana. L'oratore osserva quindi che il provvedimento presenta aspetti notevolmente positivi ma lascia insolute numerose questioni che sarebbe stato a suo parere giusto affrontare. Inoltre da un punto di vista più generale gli sembra che l'iniziativa delle misure in esame sarebbe stata meglio collocata in un più ampio quadro organico relativo al riordinamento dei servizi delle forze armate e delle carriere degli ufficiali.

Soffermandosi sul contenuto del disegno di legge dichiara di poter dare il proprio assenso di massimo per quanto previsto nei primi tre titoli. Dal titolo IV è invece del tutto dissenziente sia per l'impostazione della particolare normativa che per la mancata disciplina di alcune situazioni che avevano trovato proposta di soluzione in disegni di legge pendenti in sede referente presso la Commissione.

Ritiene del tutto contraddittorio che nel momento stesso in cui si intende superare l'istituto del complemento lo si reintroduca

attraverso la previsione di ferme biennali, perpetuando così una condizione anomala di impiego che ha dato luogo a tante lamentele e determinato una ingiusta barriera morale tra gruppi diversi di ufficiali.

L'oratore conclude ricordando le misure previste negli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del disegno di legge da lui presentato insieme ai senatori Oriana, Amadeo e Mezzapesa (atto Senato n. 727) delle quali non è traccia nel provvedimento in esame.

Il presidente Lepre fa presente al senatore Giust che il disegno di legge in esame si prospetta alla Commissione come una sorta di grosso provvedimento stralcio di una più ampia riforma. Per questo motivo la sua approvazione non tocca le altre iniziative di legge, più o meno parzialmente connesse per materia, che la Commissione ha al suo esame nella diversa sede referente.

Il senatore Pasti dichiara di rendersi conto dell'urgenza del disegno di legge di cui condivide i principi generali pur essendo perplesso su talune soluzioni e impostazioni. Per tale urgenza darà voto favorevole anche se non può non condividere, tra l'altro, i rilievi critici che sono stati espressi dal senatore Giust per ciò che concerne la normativa relativa agli ufficiali di complemento. Auspica che il Governo presenti al più presto l'atteso provvedimento organico sulle carriere degli ufficiali e si augura che in quella sede possano essere rivedute le soluzioni che si dimostreranno inadeguate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Lepre avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani venerdì 8 agosto alle ore 9 in sede redigente, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 1053, sopra riportato.

La seduta termina alle ore 13,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente
SEGNANA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Tambroni Armaroli.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REDIGENTE****« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (651)**

(Discussione e rinvio)

Il presidente Segnana dà comunicazione di una lettera del ministro del tesoro Pandolfi con la quale si sollecita la discussione e approvazione del disegno di legge n. 651, al fine di far cessare lo stato di inadempienza dell'Italia nei confronti della Comunità economica europea, per mezzo di un adeguamento a norme comunitarie che avrebbe dovuto aver luogo da più di due anni.

Al riguardo il Presidente ricorda i disagi tecnici per i quali non si potè pervenire ad approvare in tempo utile — al sopraggiungere della fine anticipata della VII legislatura — il presente provvedimento, sul quale tuttavia vi era un pacifico consenso di tutte le parti politiche.

Il senatore Beorchia riferisce sul provvedimento, che è diretto ad eliminare — in

adeguamento alla direttiva CEE n. 77/62 — ogni discriminazione a danno degli operatori dei paesi della Comunità rispetto agli operatori italiani, per le forniture alle pubbliche amministrazioni. Il relatore ricorda come un analogo provvedimento sia stato approvato nella passata legislatura per eliminare tali discriminazioni in materia di appalti delle pubbliche amministrazioni.

Passa quindi ad esaminare l'articolato, illustrando in dettaglio la parificazione realizzata in esso fra gli operatori italiani e quelli della Comunità, nonchè i limiti soggettivi ed oggettivi alla parificazione stessa.

Conclude invitando ad approvare un articolato che non solleva alcun problema.

Il presidente Segnana, dopo aver comunicato la presentazione da parte del Governo di un emendamento diretto ad escludere dall'area di applicazione della futura legge le forniture all'Amministrazione dei monopoli di Stato, fino alla prevista modifica corrispondente della direttiva CEE 77/62, torna a chiarire le circostanze che purtroppo hanno impedito l'approvazione nella passata legislatura di un provvedimento sul quale c'è un generale consenso delle forze politiche. Esprime quindi il rammarico della Commissione finanze e tesoro per la necessità, dovuta al sopravvenire della sospensione dei lavori parlamentari, di rinviare ancora di due mesi l'assolvimento degli obblighi comunitari da parte del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mazzoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 » (1076), d'iniziativa dei deputati Forte Francesco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il senatore de' Cocci svolge la relazione introduttiva.

Sono note, egli afferma, le difficoltà in cui attualmente si trovano molte imprese, sia pubbliche che private: tali difficoltà debbono essere superate valorizzando l'imprenditorialità e la libera iniziativa, nel quadro di una strategia organica per lo sviluppo economico che non si affidi solamente a salvataggi ed a interventi a breve termine. Lo Stato deve disporre di strumenti adeguati e coordinati: leggi di incentivazione, di promozione dei consorzi di imprese, per la ristrutturazione e la riconversione industriale. Il decreto-legge n. 26 del 1979 si inseriva in questo quadro, ed aveva lo scopo di salvaguardare le eventuali parti sane di gruppi economici in crisi, che sarebbero state irrimediabilmente travolte dall'applicazione delle procedure concorsuali tradizionali.

Il senatore de' Cocci ricorda quindi le difficoltà di applicazione di tale normativa, soprattutto in ordine all'esercizio dei po-

teri attribuiti ai commissari: tali questioni erano affrontate nel disegno di legge n. 1880 della Camera, dal quale è stato stralciato un solo articolo, che forma il contenuto del disegno di legge attualmente in esame.

L'articolo si limita ad estendere l'ambito di applicazione della procedura di amministrazione straordinaria a talune ipotesi, verificatesi — come è noto — in relazione alla crisi del gruppo Genghini. Riprendendo un principio già recepito nell'articolo 3 del decreto-legge n. 26, in cui si riconosceva la rilevanza dei legami esistenti tra aziende di uno stesso gruppo, il disegno di legge ammette che uno dei requisiti richiesti da quel decreto si consideri esistente, per la società « madre » di un gruppo finanziario, quando esso sia in effetti posseduto dalle società « figlie ». Tale requisito è quello dell'indebitamento per un miliardo in relazione a finanziamenti agevolati. Si tratta, osserva il relatore, di una modifica dell'articolo 1 del decreto-legge, sicchè il titolo — che parla di « interpretazione autentica » — è palesemente inadeguato, e si spiega con un errore materiale commesso in occasione dello stralcio effettuato alla Camera.

In ogni caso, conclude il relatore de' Cocci, una revisione della legge del 1979, n. 95, appare opportuna, e potrà essere affrontata in altra sede; il provvedimento attualmente all'esame della Commissione costituisce un primo intervento, di carattere pragmatico ed empirico, che comunque non contraddice a questa esigenza.

La seduta è sospesa alle ore 9,30 e viene ripresa alle ore 11.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore Bondi: egli ricorda come i comunisti, pur non condividendo in tutti i suoi aspetti il decreto-legge n. 26 del 1979, ritenessero giusto che talune situazioni fossero sottratte all'automaticità delle procedure concorsuali, ed abbiano per ciò dato un contributo costruttivo al dibattito sulla

legge di conversione. Oggi, essi condividono il giudizio sull'opportunità di una revisione di quel meccanismo: il provvedimento attualmente in esame, che ha carattere limitato, va nella stessa direzione, senza tradire lo spirito del decreto-legge originario. Non v'è nulla di scandaloso nel fatto che si legiferi sotto la pressione di una situazione contingente: se una legge incontra difficoltà di applicazione, è giusto che sia modificata in modo da renderla più duttile.

Il senatore Vettori dà atto al relatore de' Cocci di aver chiarito molte questioni, su cui vi erano delle perplessità; rimane peraltro preoccupante il fatto che si debba legiferare in situazioni di emergenza.

Contro le situazioni di crisi industriali, esistono ormai numerosi strumenti: le notizie sul loro funzionamento sono spesso discordanti. In ogni caso, l'allargarsi di un interventismo spesso disordinato e di per sé motivo di preoccupazioni. Il senatore Vettori, comunque, prende atto dell'esistenza di un generale consenso sulle motivazioni di ordine sociale che sono a base del decreto-legge n. 26 del 1979, e dell'attuale modifica; propone quindi il seguente ordine del giorno

« La 10ª Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'approvazione, in sede deliberante, della modifica all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

preso atto della variabilità di situazioni evidenziate dalle richieste di applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 95;

considerate la incompletezza e la non omogeneità dei consuntivi di applicazione della citata legge motivata dalla esistenza di grandi imprese in crisi;

rilevato l'inarrestabile slittamento dei parametri finanziari di qualificazione delle grandi imprese da sottoporre ad amministrazione straordinaria;

ritenuto che debbano essere delimitate piuttosto che allargate sia la cerchia delle imprese in amministrazione straordinaria, sia l'area di deroga alle normali procedure

concorsuali per l'eccezionalità e la specificità delle situazioni poste a base della legge n. 95 del 1979 e per l'opportunità di affrontare future crisi industriali con diversi tempestivi ed adeguati mezzi che tutelino anche i creditori minori;

impegna il Governo:

1) a riferire al più presto al Parlamento, sullo stato di applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 95;

2) a riconsiderare la legislazione eccezionale in parola confermandone la temporaneità ».

VETTORI

Il senatore Petronio, pur dichiarandosi preoccupato per l'espandersi di queste forme di intervento a carattere eccezionale, si dichiara favorevole al provvedimento, di cui sottolinea l'urgenza.

Il senatore Urbani dichiara che la legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese, che viene spesso criticata da un punto di vista liberista, deve esserlo semmai per la sua limitatezza: il tipo di intervento che essa prevede, se ben pilotato, può essere molto positivo. Bisogna però rilevare come molti strumenti di intervento di fatto non funzionino: il caso più evidente è quello della GEPI. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, il senatore Urbani manifesta forti riserve sulla soluzione data dalla Camera, che si ispira al metodo del caso per caso: vi sono molte aziende (la Grandis, per fare solo un esempio) che a loro volta potrebbero invocare una revisione, più estensiva, delle norme sull'amministrazione straordinaria, per evitare di essere travolte da situazioni che non traggono la loro origine da una effettiva inadeguatezza delle loro strutture produttive. Con riferimento all'ordine del giorno del senatore Vettori, il senatore Urbani dichiara di condividerne le conclusioni, ma non tutte le premesse.

Agli oratori intervenuti replica il relatore de' Cocci. Esiste, egli osserva, una diffusa perplessità circa il carattere empirico dei criteri di identificazione delle aziende che possono essere soggette all'amministrazione

straordinaria. In ogni caso, oggi è necessario che questo provvedimento sia approvato senza modificazioni; una modifica della legge n. 95 del 1979 potrà essere discussa in altra sede. Si tratta comunque di uno strumento che può inserirsi armoniosamente nel sistema legislativo che si va sviluppando in relazione alla crisi delle imprese industriali. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, egli dichiara di dividerne le conclusioni.

Il sottosegretario Mazzoli dichiara di concordare con le opinioni espresse da molti oratori intervenuti, e soprattutto dal relatore; egli sottolinea la necessità del pragmatismo nella legislazione, e la brevità del periodo di applicazione della legge n. 95; anche con riferimento all'ordine del giorno del senatore Vettori, si impegna a riferire al Parlamento circa l'applicazione di tale legge.

A suo giudizio, il disegno di legge in esame si inserisce nello spirito della legge numero 95, e va approvato.

Il presidente Gualtieri rileva l'esistenza di un generale consenso sull'opportunità di accantonare, in questa sede, le perplessità di carattere più generale, procedendo all'approvazione del disegno di legge nel testo già ap-

provato dalla Camera; osserva che, se il Governo si impegna a riferire al Parlamento sulle esperienze di amministrazione straordinaria delle imprese, l'ordine del giorno potrebbe non essere messo in votazione. Il senatore Vettori, condividendo questo rilievo, rinuncia alla votazione; egli ribadisce peraltro la sua convinzione, circa l'opportunità di non eliminare dalla legislazione italiana l'istituto del fallimento.

L'articolo unico del disegno di legge viene quindi messo in votazione, ed è approvato, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Urbani chiede che, alla ripresa dei lavori, la Commissione si occupi della situazione di crisi delle aziende Voxson di Roma e Pozzi Ginori di Pisa; il presidente Gualtieri segnala fin d'ora la questione al sottosegretario Mazzoli, che assicura che il Ministero dell'industria sta già seguendo attivamente tali problemi.

La seduta termina alle ore 12,10.

IGIENE E SANITA (12^a)

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente
PITTELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Fossa.**La seduta inizia alle ore 12,50.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari** » (1056), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente Pittella riferisce alla Commissione sul disegno di legge, riassumendo preliminarmente la situazione normativa vigente, culminata nella legge 31 marzo 1980, n. 126, approvata da circa quattro mesi dal Parlamento.

Il provvedimento in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati — egli prosegue — consta di 2 articoli. L'articolo 1 eleva da 7.500.000 a 12.000.000 il limite massimo del sussidio, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della citata legge, al quale gli hanseniani hanno diritto in presenza di eventuali altri redditi, ferma restando l'integrazione di lire 4.000 per ogni familiare a carico.

L'articolo 2 modifica, conseguentemente, il terzo comma dell'articolo 2 della legge numero 126 del 1980 aumentando l'ammontare degli stanziamenti previsti per la copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della legge.

Si apre la discussione.

Il senatore Carlassara dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista, pur non nascondendo le proprie perplessità di fronte alla prevista elevazione del tetto massimo — che supera in tal modo il limite di reddito percepito da un lavoratore del settore terziario — e dal fatto che tale forma di provvidenza ha comunque carattere settoriale. Lamenta inoltre che il Governo si sia fatto portavoce, con tanta sollecitudine, delle nuove esigenze manifestate dagli hanseniani, in certo senso disattendendo quanto il Parlamento aveva deliberato da soli quattro mesi.

La senatrice Rosa Jervolino Russo concorda con il senatore Carlassara sia circa le perplessità espresse in ordine all'atteggiamento assunto dal Governo sia quanto all'esigenza che la delicata situazione in cui versano le varie categorie di malati bisognosi di speciali provvidenze (pensa fra l'altro ai tubercolosi), sia affrontata in modo organico e generale. Dichiara il voto favorevole del Gruppo democristiano, motivato dalla particolare considerazione alla quale gli hanseniani hanno diritto.

Il sottosegretario Fossa, dichiarando di condividere le considerazioni svolte dai precedenti oratori, assume l'impegno a nome del Governo di affrontare quanto prima l'intera materia con l'auspicato carattere di organicità.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e la Commissione procede all'approvazione dei due articoli nonchè del disegno di legge, nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per 1 pareri

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato per il tesoro, Tambroni Armaroli e per gli affari esteri Della Briotta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

1057 — « Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12^a Commissione:

1056 — « Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Venerdì 8 agosto 1980, ore 9

9^a Commissione permanente

(Agricoltura)

Venerdì 8 agosto 1980, ore 9
